

Rg 825/2017

SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Maurizio Gionfrida Presidente
dott. Fabio Laurenzi Consigliere
dott. Maura Caprioli Consigliere rel

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/7/2017 ha pronunciato la seguente:

O R D I N A N Z A

Il ricorrente, a seguito al rigetto della domanda di protezione internazionale proposta ex art. 2 d.lgs. 251/2007 da parte della competente Commissione Territoriale, proponeva opposizione ex art. 19 d.lgs. n.150/2015 (come sostituito dall'art. 27 co. 1, lett. f) d.lgs. n. 142/2015) dinnanzi al Tribunale che ha rigettato il ricorso rilevando l'insussistenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato.

Contro la suddetta ordinanza ha interposto appello avanti a questa Corte introducendo tuttavia l'impugnazione con atto di citazione anziché con ricorso come previsto dall'art. 19, co.9°, d.lgs. n.150/2011 (come sostituito dall'art. 27 co. 1, lett. f d.lgs. n. 142/2015).

All'udienza di comparizione l'appellante si è opposto alla conversione del rito sostenendo la correttezza della scelta della citazione come mezzo di impugnazione e invocando in tale senso l'autorità della recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17420/17 datata 5/5/2017, depositata il 13/7/2017.

Ritiene peraltro questa Corte di dover dissentire dall'indirizzo richiamato.

L'opposizione ex art. 19 d.lgs. n.150/2011 va trattata in primo grado con il rito sommario di cognizione monocratico di cui all'art. 702 bis c.p.c.. In linea di generale costituisce principio indiscusso che l'appello avverso l'ordinanza del tribunale debba essere proposta ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. con l'atto di citazione che integra il modello ordinario di introduzione dei procedimenti di cognizione, e in applicazione di tale regola anche nella materia della protezione internazionale la Corte di Cassazione ha avuto in passato, modo di precisare che "L'appello, proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il

termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata" (cfr. Cass Sez. 6 - 1, Sentenza n. 26326 del 15/12/2014).

La situazione è però radicalmente mutata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 27 co. 1, lett. f) d.lgs. n. 142/2015 che, modificando l'art. 19, co.9°, d.lgs. n.150/2015, ha previsto "9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.". Il legislatore nell'occasione nell'intento palesato di dare ulteriore accelerazione ai giudizi in materia di protezione internazionale, per i quali il comma 10 dello stesso articolo già imponeva la trattazione in via d'urgenza in ogni grado, ha introdotto una ulteriore specifica prescrizione che impone in ogni grado la definizione del giudizio entro sei mesi rispettivamente dalla "presentazione del ricorso" di primo grado e dal "deposito del ricorso" in appello.

Non vi è dubbio che, in applicazione dei consueti canoni di interpretazione indicati dal primo comma dell'art. 12 delle preleggi, il legislatore ha fatto riferimento al "deposito del ricorso" con espressione precisa e tecnicamente corretta nell'ambito del diritto processuale civile che riproduce la scelta del ricorso come atto introduttivo del procedimento, caratterizzata dalla radicazione della pendenza del giudizio dal momento del "deposito del ricorso", così come confermato in tema di litispendenza dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c.. La scelta del ricorso – in luogo della citazione – per la proposizione dell'appello non è quindi casuale, e tantomeno impropria o frutto di un errore di redazione del testo di legge, ma è all'evidenza conseguenza necessitata dell'imposizione del termine di sei mesi imposto al giudice d'appello per la definizione del giudizio, che è stato appunto riferito al momento in cui l'Ufficio riceve il deposito del ricorso, assumendo il compito di curare nel termine gli adempimenti connessi alla fissazione dell'udienza, notifica del decreto, comparizione delle parti e deposito della decisione. Sviluppi preclusi con riferimento alla citazione a comparire ad udienza fissa, secondo lo schema dell'art. 163 c.p.c., rispetto alla quale non avrebbe alcun senso l'imposizione di un termine semestrale del tutto privo del riferimento primario del "dies a quo" (contro la lettera della legge e impossibile anche in via interpretativa: posto che, pendente già il procedimento con la notifica della citazione d'appello, il giudice non avrebbe alcun potere acceleratorio per tutto il tempo – variabile – trascorso fino

all'udienza di trattazione ed al maturare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pur ridotti a norma del secondo comma dello stesso articolo).


Ne consegue che con il richiamato d.lgs. n. 142/2015 il legislatore ha intenzionalmente e motivatamente rimodellato il procedimento d'appello in tema di protezione internazionale adottando il ricorso come forma dell'atto introduttivo del secondo grado.

Va pertanto disposta la conversione del rito fissando per la discussione l'udienza del 12 /3 /2018, ore 10,45.

Si comunichi.

Venezia, 17 luglio 2017

Il Presidente relatore
dott Maurizio Gionfrida



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia, 24 LUG 2017
Il Cancelliere Ct
Immacolata Fiumara

